

Nome Fornitore: R.E.M. SRL**CONDIZIONI COMMERCIALI****PREZZO COMPLESSIVO "CHIAVI IN MANO"**

Per la realizzazione di tutte le opere descritte nel presente ordine, in conformità alla documentazione di seguito richiamata, eseguite a regola d'arte, con prestazione di manodopera specializzata e compreso qualsiasi onere e spesa connessa, Vi sarà riconosciuta la cifra forfettaria di Euro XXXX.

L'importo finale include una cifra pari a XXXX relativi agli Oneri della Sicurezza.

Fatto salvo quanto espressamente enunciato nel presente Contratto, è inteso che il prezzo esposto comprende il costo dei materiali, della manodopera, delle attrezzature di cantiere e quant'altro occorra per la realizzazione dell'opera.

Tale prezzo è fisso ed invariabile fino al termine contrattuale dei lavori, quindi non suscettibile di revisione in caso di variazioni dei prezzi dei materiali e del costo della manodopera che si verifichino durante il periodo contrattuale e ciò perché così espressamente pattuito, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1664, 1^a COMMA del Codice Civile.

SOSPENSIONE IVA

Fornitura in sospensione IVA ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

(Tale sospensione è subordinata al ricevimento di una nostra dichiarazione d'intento).

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà a SAL (Stato Avanzamento Lavori) mensile ed i relativi pagamenti verranno regolati a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, previa verifica ed accettazione del relativo SAL mensile da parte della Direzione Lavori (DL) della Committente. La non accettazione del SAL mensile da parte della DL della Committente, preclude all'Appaltatore la possibilità di emettere regolare fattura e quindi di esigere il pagamento delle opere e delle prestazioni legate allo stesso. Il saldo della fornitura è subordinato al collaudo positivo del lavoro in opera ed accettazione definitiva della stessa.

La non accettazione della fine lavori da parte della DL della Committente, preclude all'Appaltatore la possibilità di emettere regolare fattura e quindi di esigere il pagamento delle opere e delle prestazioni legate allo stesso.

Leonardo – Società per azioni

Sede legale:

Piazza Monte Grappa, 4 – 00195 Roma - Italia

Tel. +39 06 324731 - Fax +39 06 3208621

Sede operativa:

Via Giovanni Agusta, 520 - 21017 Cascina Costa di Samarate (VA)- Italia

Tel. +39 0331 229111 - Fax +39 0331 229605

elicotteri@pec.leonardocompany.com

Cap. Soc. € 2.543.861.738,00 i.v.

C.F. e Registro Imprese di Roma n. 00401990585

P.I. 00881841001

R.E.A. Roma n. 7031



CONSEGNA

Inizio Lavori: Da concordare con la Direzione Lavori

Fine Lavori: Da concordare con la Direzione Lavori

Tutti i lavori e le attività dovranno essere concordati e coordinati con la Direzione Lavori della Committente.

Le date di Inizio e Fine Lavori verranno definite dal programma lavori che dovrà essere concordato tra le parti prima dell'inizio delle attività. Tali date verranno assunte come date contrattuali, a condizione che non intervengano interruzioni nel corso del normale svolgimento dei lavori dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, e/o varianti in corso d'opera richieste dalla Committente, che comportino un allungamento dei tempi di realizzazione, e/o impedimenti causati da lavori di responsabilità di altri Fornitori che operano nella stessa area.

FORZA MAGGIORE

In caso si verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità delle Parti di eseguire il Contratto, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l'adempimento del Contratto, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o reso eccessivamente gravoso da tali eventi, sarà tenuta indenne dalla responsabilità per il ritardo o per l'inadempimento. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all'altra il verificarsi dell'evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dal suo venire in essere. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni di adempiere al presente Contratto: è comunque inteso e concordato che tutti i termini qui previsti saranno automaticamente estesi per un periodo uguale a quello di durata dell'evento di forza maggiore.

Per il caso invece che l'evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba proseguire) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, e le Parti non concordino sulla conseguente necessaria modifica dei termini del presente Contratto, ciascuna di esse avrà la facoltà di risolvere il Contratto stesso dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

La mancanza di materie prime, così come lo sciopero (salvo il caso di scioperi generali a livello nazionale) e/o l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte di sub-appaltatori, dovuti a qualsivoglia causa, non saranno considerati eventi di forza maggiore ai termini del presente Contratto.

PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

Fatto salvo le cause di forza maggiore, di cui alla Clausola FORZA MAGGIORE, nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti la data di Fine Lavori concordata, trascorsa una franchigia di 7 (sette) giorni dalla predetta data, si applicherà una penale pari al 5% (cinque per cento), del valore complessivo della fornitura, per ogni ulteriore settimana di ritardo, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento).



Qualora il ritardo comporti il superamento della penalità massima ammessa, l'Appaltatore è tenuto, oltre al pagamento della penalità, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto della Committente alla risoluzione del Contratto per grave ritardo e/o inadempimento dell'Appaltatore in conformità a quanto previsto dalla Clausola "RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO".

COLLAUDI ED ACCETTAZIONE FINALE

La Committente si riserva di accettare le opere e forniture, oggetto del Contratto, dopo che effettuati i collaudi contrattuali, e che questi abbiano avuto esito positivo, si sia proceduto alla stesura e firma congiunta del "VERBALE DI COLLAUDO ED ACCETTAZIONE FINALE" della fornitura.

I collaudi, effettuati da tecnici della Committente, congiuntamente a tecnici dell'Appaltatore, dovranno essere condotti per la verifica dei requisiti progettuali e prestazionali delle realizzazioni e forniture, e secondo le normative vigenti in materia.

Qualora in sede di collaudo, vengano riscontrati difetti e/o manchevolezze l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, preventivamente concordato con la Committente.

GARANZIA

L'Appaltatore garantisce che i lavori verranno eseguiti a regola d'arte, nel modo più rispondente ai requisiti richiesti e con l'utilizzo di mano d'opera qualificata, attrezzature e materiali delle migliori qualità.

Il periodo di garanzia decorre dalla data del Verbale di Collaudo ed Accettazione Finale delle opere commissionate ed avrà una durata non inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi e comunque secondo quanto stabilito dalle specifiche dei prodotti e dalle leggi e normative applicabili a quanto forma oggetto della presente fornitura.

Tale garanzia è inclusiva della mano d'opera necessaria.

Gli interventi in garanzia dovranno essere tempestivi o comunque non oltre un termine ragionevole e preventivamente concordato con la Committente.

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

- Documentazione di bando di gara (su portale Leonardo) n° 100007136

PREVALENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

In caso di discordanza tra i documenti indicati nel presente contratto prevarrà, ad eccezione di quanto dovesse attenersi ad aspetti di sicurezza, nell'ordine:

- Il testo del presente Contratto
- Le disposizioni di legge
- I documenti della Committente



- La normativa specifica
- La documentazione tecnico economica dell'Appaltatore

Nell'ambito, invece, delle problematiche connesse alla sicurezza, prevarrà -sempre tra le norme- anche se non esplicitamente sopraccitate, la più severa applicabile.

Deroghe a quanto previsto nei documenti indicati nel presente contratto andranno concordate tra le Parti e dalla Committente rese ufficiali attraverso la firma di una apposita nota che dovrà essere allegata al protocollo di collaudo.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso in cui si verifichino le seguenti ipotesi:

1----l'Appaltatore ritardi la consegna dei lavori (che si considererà effettuata solo alla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione) di più di 10 (dieci) intere settimane, rispetto alla data di Fine Lavori.

2----In caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore in termini di qualità e non conformità del lavoro, qualora tali inadempienze non siano sanate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la Committente ha contestato l'inadempienza.

3----Inosservanza da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni che regolano gli aspetti inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai D.Lgs. N.81/08 e successive modificazioni.

4----Inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno o più obblighi previsti dal Capitolato d'Oneri citato nel presente Contratto.

5----Cause di forza maggiore di cui alla clausola del presente Contratto e che si prolungano per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.

6----In caso di fallimento, concordato, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale dell'Appaltatore.

7----In caso di cessazione dell'attività della società dell'Appaltatore.

8----In caso di significativi cambiamenti nel controllo della società dell'Appaltatore tali da pregiudicare la Sua affidabilità.

9--- Gli elementi considerati dal Committente per la qualifica dell'Appaltatore siano variati, nel corso della validità temporale del Contratto, in una condizione di stato non conforme alle procedure di "qualifica fornitori" del Committente.

Nel caso in cui si dovesse verificare uno degli eventi sopra menzionati la Committente avrà diritto a dichiarare l'immediata risoluzione del presente Contratto a mezzo lettera raccomandata A/R che avrà effetto al ricevimento della stessa.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore dovrà restituire alla Committente, tutte le somme di denaro ricevute dalla Committente in relazione alla parte risolta e non eseguita del Contratto. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del lavoro già eseguito nella misura in cui sarà accettato dalla Committente.



Nel caso in cui il presente Contratto sia risolto per inadempimento dell'Appaltatore, in aggiunta al pagamento di eventuali penali di cui alla Clausola "PENALE PER RITARDATA CONSEGNA", la Committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni diretti dovuti all'inadempienza dell'Appaltatore.

Con la risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di produrre in proprio o far produrre da terzi i materiali e le opere oggetto del Contratto, utilizzando le attrezzature, i materiali, i componenti già pagati e giacenti presso il magazzino dell'Appaltatore.

RECESSO UNILATERALE

La Committente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto comunicando la propria decisione all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di effetto del recesso.

Alla ricezione della comunicazione l'Appaltatore darà immediatamente istruzioni ai propri Subfornitori di sospendere a loro volta ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

In caso di recesso da parte della Committente dal presente Contratto, l'Appaltatore avrà il diritto a ricevere in aggiunta alla quota di prezzo relativa alle opere già completate, un corrispettivo per il recesso che sarà determinato in base ai soli costi effettivamente sopportati dall'Appaltatore (e che siano di volta in volta approvati dalla Committente) per materiali e manodopera che non sarà completata in conseguenza dell'intimato recesso (ciò in ogni caso con esclusione di quei costi relativi a manodopera e materiali, che siano già stati pagati dalla Committente, o che comunque possano essere utilizzati dall'Appaltatore per altre forniture).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i costi da rifondere all'Appaltatore saranno determinati con riferimento alla data di recesso della Committente dal Contratto, previa deduzione di tutti gli importi pagati dalla Committente all'Appaltatore in precedenza e di qualsiasi utile o beneficio che l'Appaltatore possa trarre dalla cessione o comunque dall'utilizzo di materiali e/o manodopera relativi alla parte residua della fornitura. Resta inteso e concordato che l'Appaltatore metterà in atto ogni precauzione diretta a ridurre, per quanto possibile, il corrispettivo per il recesso spettante all'Appaltatore anche con specifico riguardo alle lavorazioni in corso presso i Subfornitori.

Per il Contratto concluso in conformità della presente clausola, l'Appaltatore non avrà comunque il diritto di richiedere ulteriori pagamenti oltre a quelli sopra specificati.

TRASFERIMENTO DEI SERVIZI

Nel caso di risoluzione o recesso dal contratto o scadenza naturale dello stesso, il fornitore si obbliga a fornire alla Committente l'assistenza necessaria a garantire il corretto trasferimento dei servizi ad un altro Appaltatore o alla Committente stessa, per un periodo temporale comunque non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario dalla data ufficiale di tali eventi.

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni prima della data di risoluzione/recesso o scadenza contrattuale, la Committente potrà richiedere all'Appaltatore di fornire l'assistenza per il trasferimento.

Alla data di chiusura del contratto (risoluzione/recesso/scadenza naturale), cesseranno tutte le obbligazioni tra le parti. Pertanto, gli eventuali servizi di assistenza per il trasferimento richiesti nei successivi giorni della succitata scadenza, diverranno oggetto di un'offerta da parte dell'Appaltatore e successivo accordo tra le parti.

EMENDAMENTI



Il testo del presente Contratto, dei suoi allegati e dei documenti richiamati, esaurisce completamente il contenuto delle Obbligazioni dell'Appaltatore nei confronti della Committente.

Nessuna modifica alle stesse, di alcuna natura, potrà avere effetto nei confronti della Committente se non ufficialmente autorizzata dall'Unità Acquisti Indiretti dello stabilimento di Cascina Costa.

VARIANTI EXTRA CAPITOLATO

Relativamente alle opere oggetto del presente Contratto, qualora si presentasse la necessità di implementare delle varianti extra capitolato per le quali è strettamente necessario l'intervento dell'Appaltatore già operante nel medesimo cantiere, lo stesso applicherà una percentuale fissa di sconto riservata alla Committente sui prezzi di offerta, e regolata sulla base della percentuale di extra-costi da sostenere sul totale dell'ammontare delle Opere previste a contratto. Nello specifico:

- In caso di extra costi inferiori al 10% rispetto al valore totale dell'ordine d'acquisto della Committente, verrà applicata sui prezzi unitari la percentuale di sconto finale di gara o di trattativa finale.
 - In caso di extra costi compresi tra il 10% ed il 15% rispetto al valore totale dell'ordine d'acquisto della Committente, verrà applicata una percentuale di sconto pari al 10% sui prezzi di offerta.
 - In caso di extra costi compresi tra il 15% ed il 30% rispetto al valore totale dell'ordine d'acquisto della Committente, verrà applicata una percentuale di sconto pari al 20% sui prezzi di offerta.
 - In caso di extra costi compresi tra il 30% ed il 50% rispetto al valore totale dell'ordine d'acquisto della Committente, verrà applicata una percentuale di sconto pari al 35% sui prezzi di offerta.
 - In caso di extra costi compresi tra il 50% ed il 100% rispetto al valore totale dell'ordine d'acquisto della Committente, verrà applicata una percentuale di sconto pari al 50% sui prezzi di offerta.
 - In caso di extra costi maggiori del 100% rispetto al valore totale dell'ordine d'acquisto della Committente, verrà applicata una percentuale di sconto pari al 70% sui prezzi di offerta.
- Le percentuali di sconto applicate verranno applicate sui prezzi unitari di gara, dunque quotati nel computometrico da parte dell'Appaltatore

CONOSCENZA AREE DEI SERVIZI E VALUTAZIONI DEI COSTI

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver provveduto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, a far verificare dal proprio personale qualificato, la situazione preesistente e la fattibilità delle attività concordate e di essere quindi in grado di assicurare la fornitura di questo Contratto.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di aver valutato ed incluso nei prezzi previsti in Contratto tutti i costi sia di carattere fiscale, tributario, doganale, logistico, quelli con riferimento agli aspetti ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro (non soggetti a ribasso), oltre a quelli connessi con la viabilità, le comunicazioni, le possibilità di mercato esistenti.

Per quanto concerne i rifiuti generati durante le attività oggetto del presente ordine l'Appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento degli stessi a suo cura e spese.

L'Appaltatore si impegna a completare la fornitura secondo le condizioni previste in Contratto, senza reclamare dal Committente indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nel



Contratto stesso; l'Appaltatore resta il solo e completo responsabile in caso di errori di valutazione.

NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DELL'AMBIENTE

1) La fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita in osservanza a tutte le norme di Salute e Sicurezza del Lavoro previste dalle vigenti disposizioni di legge e negli allegati al presente contratto, a tutte le misure di prevenzione e protezione/norme contenute all'interno del DUVRI oltre che a tutte le leggi, regolamenti, norme, indicazioni di tutela dell'ambiente previste dalla normativa vigente e dal SGA del COMMITTENTE come precisate dal documento SGA 4.4.2-02 "Scheda Informativa Ambientale", compilato in collaborazione con l'Environmental Manager dello Stabilimento.

La compilazione della Scheda Informativa Ambientale dovrà essere effettuata prima dell'inizio delle attività. L'APPALTATORE s' impegna a far osservare al proprio personale, tutte le norme di sicurezza, i regolamenti e le vigenti disposizioni di legge, nonché tutte le eventuali disposizioni impartite dal COMMITTENTE.

2) L'APPALTATORE è obbligato ad attenersi al Capitolato d'oneri denominato "Regolamento per le Imprese esterne che eseguono lavori presso gli stabilimenti della Committente" già nelle mani delle PARTI.

L'APPALTATORE assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze dovute all'applicazione del codice civile e penale secondo la Legge Italiana che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, manlevando il COMMITTENTE da ogni responsabilità anche nei confronti dei TERZI.

L'APPALTATORE è altresì tenuto a compilare il modulo "D.U.V.R.I." .

Detto modulo dovrà essere redatto e controfirmato dall'APPALTATORE prima dell'inizio della fornitura dei SERVIZI richiesti in CONTRATTO dal COMMITTENTE. La redazione del modulo "D.U.V.R.I.", allegato al presente CONTRATTO, dovrà essere effettuata dal REFERENTE DELL'APPALTATORE, dal REFERENTE DEL CONTRATTO del COMMITTENTE e dal RSPP del COMMITTENTE, nel rispetto del D. Lgs. N. 81/08 e successive modificazioni.

Con tale compilazione l'APPALTATORE prende conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente cui è chiamato a operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle attività da espletare, nonché ai rischi dovuti alle possibili interferenze.

3) L'APPALTATORE non potrà permettere l'accesso presso gli impianti del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici a personale non preventivamente autorizzato dal COMMITTENTE.

Durante la presenza del personale dell'APPALTATORE presso impianti, del COMMITTENTE o di Imprese sue appaltatrici, all'APPALTATORE è fatto divieto di iniziare lavori potenzialmente pericolosi o di usare ATTREZZATURE che potrebbero causare danni agli impianti e attrezzature ivi esistenti o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei luoghi o essere causa di incidenti e/o infortuni, senza la preventiva autorizzazione da parte del REFERENTE DEL COTRATTO tramite il rilascio di specifici "Permessi di lavoro", come da capitolato d'oneri. In caso di attività in "area Seveso", sarà necessaria la qualifica delle imprese da parte dell'ufficio Health Safety and Environment.



4) Per ragioni di sicurezza, il COMMITTENTE avrà il diritto di controllare tutti i veicoli dell'APPALTATORE, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di accesso allo Stabilimento del COMMITTENTE stesso.

5) L'inosservanza e il mancato adempimento alle norme di tutela dell'ambiente, Salute e Sicurezza del Lavoro e/o la non osservanza delle istruzioni fornite e/o l'uso non corretto dei "Permessi di lavoro", costituirà grave inadempienza e potrà dar luogo alla risoluzione immediata del CONTRATTO, ferme restando a carico dell'APPALTATORE tutte le responsabilità a lui derivanti a norme di legge, per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione dei SERVIZI o in conseguenza degli stessi.

6) Qualora nelle AREE DEI SERVIZI operassero per il COMMITTENTE altre Imprese, l'APPALTATORE dovrà adeguare, previo accordo tra le PARTI, la propria organizzazione e le proprie attività in modo tale da evitare ostacoli o da non provocare inconvenienti alle attività di tali imprese, ricercando invece procedimenti e soluzioni atte ad agevolare lo svolgimento dei compiti in modo sinergico.
Qualora l'APPALTATORE non adottasse un comportamento adeguato, il COMMITTENTE avrà il diritto di sospendere i SERVIZI a danno dello stesso e di addebitargli tutte le maggiori spese originate da tale fatto.

7) L'APPALTATORE dovrà adeguare le proprie attività in modo tale da garantire il rispetto di politiche, obiettivi, metodologie operative e quant'altro previsto dal SGA, come definito all'atto della compilazione del documento "Scheda Informativa Ambientale" realizzata con l'Environmental Manager dello stabilimento, e dal SGSS adottati dal COMMITTENTE.

8) Ogni incidente (sia con riferimento alla Salute e Sicurezza del Lavoro e che alla tutela dell'ambiente) e/o infortunio che ha coinvolto personale e/o mezzi e attrezzature delle PARTI, dovrà essere comunicato immediatamente, oltre che alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, anche al COMMITTENTE e in particolare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (con riferimento agli incidenti che hanno un impatto sulla Salute e Sicurezza del Lavoro) e all'Environmental Manager (con riferimento agli incidenti che hanno un impatto sull'ambiente).

CONTRATTO "CHIAVI IN MANO"

Premesso che la fornitura oggetto del presente Contratto, per espressa volontà delle parti, si realizza attraverso la conclusione di un Contratto di Appalto di tipo "CHIAVI IN MANO", l'Appaltatore dichiara espressamente di aver provveduto prima della sottoscrizione del presente Contratto, a far verificare da proprio personale qualificato, fin nei minimi dettagli, la situazione preesistente e la fattibilità delle opere concordate e di essere quindi in grado di assumerne i relativi rischi.

ACCESSO AGLI STABILIMENTI

L'Appaltatore concorda nel garantire che il proprio personale si attenga alle norme contenute nell'articolo relativo all'accesso negli stabilimenti della Committente.

Il personale dell'Appaltatore dovrà attenersi:

- alle condizioni relative alla sicurezza nazionale ed alle istruzioni relative alla Sicurezza interna, vigenti presso lo stabilimento della Committente.



- alle istruzioni antincendio e di sicurezza ed alle relative disposizioni aziendali, regolamenti, direttive, etc. vigenti presso lo stabilimento della Committente.

Il personale dell'Appaltatore ha accesso e si intrattiene nello stabilimento della Committente unicamente a rischio dell'Appaltatore eccetto nei casi di negligenza della Parte titolare dello stabilimento della Committente o di qualunque dei suoi dipendenti.

Né l'Appaltatore, né il proprio personale dipendente potranno avanzare alcun reclamo contro la Committente e/o alcuno dei suoi dipendenti o ex dipendenti, relativamente a spese, danni, perdite lesioni di qualsiasi tipo che possono aver sostenuto o patito presso lo stabilimento della Committente e che non traggono origine da negligenza della Parte titolare dello stabilimento della Committente o di uno dei suoi dipendenti.

Né l'Appaltatore, né alcuno del proprio personale potrà usare presso lo stabilimento della Committente alcuna attrezzatura, materiale, veicolo o altri beni di qualsiasi tipo che siano di appartenenza della Committente visitata senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta della Committente.

Nel caso in cui nell'utilizzare i predetti beni gli stessi venissero danneggiati, l'Appaltatore indennizzerà la Committente dei danni conseguenti all'uso improprio dei beni di cui sopra.

Quanto citato ai punti precedenti si applica integralmente anche nel caso di introduzione nello stabilimento della Committente di equipaggiamenti, materiali veicoli ed altro di proprietà dell'Appaltatore o di suoi dipendenti.

La Committente avrà il diritto di controllare tutti i veicoli per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di accesso allo stabilimento.

Le Parti concordano di indennizzarsi reciprocamente tutte le spese, danni, perdite lesioni e di ogni tipo che si ripercuotano sulla Parte lesa e che non si sarebbero verificati o non si sarebbero ripercossi sulla Parte lesa se l'altra Parte o il suo Personale si fossero attenuti alle norme contenute nel presente articolo.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1----L'Appaltatore s'impegna ad eseguire i SERVIZI oggetto della presente fornitura, assumendosi tutte le responsabilità sia nei confronti della Committente, sia delle Pubbliche Autorità, sia dei terzi, mantenendo indenne la Committente da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione dei servizi stessi.

2----Con riferimento alla precedente clausola 1, resta inteso che la Committente non sarà responsabile per alcun danno e/o sottrazione di mezzi, attrezzature e materiali di proprietà dell'Appaltatore, e quest'ultimo sin d'ora esonera espressamente la Committente da ogni e qualsiasi voglia responsabilità in tal senso.

3----L'Appaltatore s'impegna a mallevare, in caso di proprio dolo e/o colpa, la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da elaborazioni ed attività non conformi alle norme di legge.

4----L'Appaltatore si obbliga a comunicare immediatamente alla Committente, eventi, quali: incidenti, danni a cose e/o persone, che dovessero verificarsi durante l'espletamento dei servizi, oggetto del presente contratto; inoltre l'Appaltatore s'impegna a mallevare la Committente da ogni e qualsiasi pretesa da parte del personale dell'Appaltatore stesso e/o di terzi, impiegati dal presente contratto.

In caso di infortuni o danni subiti dal personale dell'Appaltatore, presso i siti e/o uffici della Committente, o da questo arrecati a terzi o cose di terzi, ivi compreso la



Committente ed i suoi dipendenti, saranno a carico dell'Appaltatore le indennità a favore di ogni avente diritto, dichiarando sin d'ora di ritenere la Committente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e danno al riguardo, sempre che il danno non sia imputabile a fatto e colpa della Committente sia a titolo attivo che passivo.

5----Nessuna delle parti sarà responsabile l'una verso l'altra per danni indiretti o conseguenti, emergenti, derivanti e/o in ogni modo connessi con il contratto, incluse, senza limitazione alcuna, le perdite di profitto e le interruzioni di affari indipendenti dalla causa di tali danni. I massimali di garanzia e/o valori assicurati, contemplati dalle polizze sottoscritte dalle parti, non saranno in ogni modo intesi come limitazione delle rispettive responsabilità contrattualmente assunte.

ASSICURAZIONI

Firme restando le responsabilità a carico dell'Appaltatore, lo stesso avrà l'obbligo di stipulare e mantenere valide le seguenti polizze assicurative durante l'esecuzione dei SERVIZI, da contrarsi con una primaria compagnia assicurativa, di gradimento della Committente:

1----Polizza Responsabilità Civile TERZI ed OPERAI per lesioni personali e/o morte del proprio personale dipendente, del personale dei SUBAPPALTATORI e di quello impiegato durante l'esecuzione dei SERVIZI, secondo le disposizioni di legge vigenti ed in relazione ai luoghi ed alla particolarità dei SERVIZI stessi.

2----Polizza RCT (Responsabilità Civile verso TERZI) per danni materiali e/o lesioni personali a cose/persona di TERZI per un massimale per evento non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

In questa polizza la Committente ed i suoi Fornitori dovranno essere considerati TERZI.

3----Le polizze dell'Appaltatore dovranno tassativamente escludere diritti di rivalsa e franchigie a carico della Committente.

4----E' convenuto che eventuali danni e/o infortuni, causati dall'Appaltatore e/o da SUBAPPALTATORI, eccedenti i massimali delle succitate polizze assicurative dell'Appaltatore resteranno sempre a suo carico; in proposito la Committente dovrà essere considerata indenne e manlevata da ogni onere e responsabilità e non potrà quindi essere chiamata in causa nei confronti di chiunque.

Si precisa che tale condizione deve intendersi reciproca.

5----Resta inteso che le succitate polizze assicurative devono essere stipulate anche da parte di tutti i SUBAPPALTATORI autorizzati dalla Committente.

6----Il costo delle suddette polizze assicurative dovrà ritenersi incluso nei prezzi previsti dal CONTRATTO.

7----L'Appaltatore dovrà inviare alla Committente, prima dell'operatività contrattuale, unitamente alla conferma dell'accettazione del CONTRATTO, copia di tutti gli estratti di polizze assicurative sottoscritte e si assumerà in ogni modo ogni responsabilità nel caso in cui tali polizze non

fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti nel presente articolo.



Nel caso di ritardata od omessa stipulazione delle polizze suddette, la Committente potrà provvedere direttamente ed avrà diritto di recuperare i costi mediante addebito all'Appaltatore.

Le polizze assicurative una volta approvate dalla Committente non potranno essere modificate senza il preventivo assenso della stessa Committente.

DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non è cedibile.

Si conviene espressamente che il credito derivante dal presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

La Committente dichiara il divieto per l'Appaltatore di affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte della fornitura del presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente stessa.

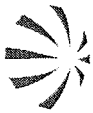
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge Italiana sarà la legge regolatrice del presente Contratto. Si conviene che per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per quanto non espressamente previsto dal presente ordine saranno applicabili le norme del Codice Civile.

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto entrerà in vigore ed avrà efficacia al momento del ricevimento da parte della Committente dell'accettazione scritta da parte dell'Appaltatore dei termini e delle condizioni tutte di cui al presente Contratto di Appalto.



PER ACCETTAZIONE INTERO DOCUMENTO ORIGINALE "CONDIZIONI COMMERCIALI"

FIRMA 

DATA 29/09/2017

EVENTUALI MODIFICHE ALLE CONDIZIONI COMMERCIALI (CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO) DEVONO ESSERE QUI DI SEGUITO RIPORTATE:

FIRMA _____
(solo in caso di modifiche apportate alle
condizioni commerciali contenute in questo
documento)

DATA _____